



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Not. n. 259 /2025

AREA MOBILITA' SERVIZIO CONCESSIONI, TRIBUTI, OCCUPAZIONE

Determinazione N. 2321 / 2025

Responsabile del procedimento: PISTOLLATO ELENA

Oggetto: NULLA OSTA TECNICO ALL'INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI N. 2 LOCANDINA "GIORNATE IN VILLA IVANCICH 2025" DAL 01/09/2024 AL 21/09/2024 (CONCESSI 21/GG SU 120 DISPONIBILI SU STESSA POSIZIONE RIMANENTI 99/GG) LUNGO LA SP 73 PORTOGRUARO-S.MICHELE AL TAGLIAMENTO AI KM 14+000 E 14+300 LATO SINISTRO NEL COMUNE CENSUARIO DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito D.Lgs. 267/2000), in particolare, l’art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. la macrostruttura dell’ente, con relative funzioni, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29/12/2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 05/04/2018, n. 14 del 21/01/2019, n. 28 del 19/03/2019 e n. 34 del 16/06/2022 e n. 79 del 27/12/2023;
- iv. il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019 da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16 giugno 2022, ed in particolare il capo II del titolo II, avente ad oggetto le norme sulla dirigenza che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l’art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all’impegno delle spese e all’accertamento delle entrate;
- v. il regolamento di contabilità dell’ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24/09/2019;
- vi. i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell’adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l’evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;

- vii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025 di conferimento all'arch. Alberta Parolin dell'incarico di direzione e di coordinamento dell'Area Mobilità;
- viii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31/01/2025, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027, comprendente tra le altre la Sezione Valore pubblico e performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza, che ne costituiscono parte integrante;
- ix. il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 17/09/2019 tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l'Unione delle Province del Veneto (U.P.I.) e gli Uffici Territoriali del governo del Veneto, recepito dalla Città metropolitana di Venezia con determinazione del Segretario Generale n. 1352 del 15/06/2020;
- x. la determinazione dirigenziale n. 257 del 29.01.2025, relativa al conferimento dell'incarico alla sottoscritta di Elevata Qualificazione del servizio concessioni, tributi, occupazione;
- xi. l'atto organizzativo n 1/2024 con il quale il dirigente dell'area Mobilità delega il titolare di Elevata Qualificazione del servizio concessioni, tributi, occupazione, ad adottare il presente provvedimento, come consentito dall'art. 21 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

considerato che:

- i. con deliberazione n. 22 del 20/12/2024, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 e il Programma Triennale Acquisto Beni e Servizi 2025-2027;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31/01/2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), comprendente il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 (PEG finanziario);

dato atto che:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31/01/2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), comprendente il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 (PEG finanziario);
 - a. l'Area Mobilità come unità organizzativa quale responsabile del procedimento;
 - b. il termine di 60 giorni, escluse le sospensioni contemplate dalla legge, per la conclusione del procedimento;

richiamato:

- i. il d.lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii. (di seguito anche d.lgs. n. 285/92), ed in particolare l'art. 23 e 27;
- ii. il Regolamento di Attuazione del predetto decreto legislativo, approvato con D.P.R. 12.12.1992, n. 495 e ss.mm.ii. (di seguito anche D.P.R. n. 495/92), ed in particolare gli artt. da 47 a 59, 134, 136 e 405;

dato atto che con:

- i. deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 6 del 26.10.2015 è stato approvato l'aggiornamento della classificazione della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Venezia ai sensi del D.Lvo 30.04.1992 n. 285 e del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;
- ii. di Consiglio Metropolitan n. 04 del 26/02/2021 è stato approvato il *"Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria"*;
- iii. decreto del Sindaco Metropolitan n. 36 del 30/04/2021 in applicazione alla Legge 27/12/2019, n. 160, è stato approvato il canone unico e gli oneri istruttori;
- iv. deliberazione di Consiglio metropolitano n. 6 del 26.10.2015 è stato approvato l'aggiornamento della classificazione della rete stradale di competenza della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del d.lgs. 30.04.1992 n. 285 e del D.P.R. 16.12.1992 , n. 495;

vista la determinazione dirigenziale n. 606 del 10.03.2014 con cui è stato stabilito il nuovo iter per il rilascio di autorizzazioni/nulla-osta per l'installazione di impianti pubblicitari lungo le infrastrutture stradali;

vista l'istanza presentata in data 22/08/2025, acquisita al protocollo con il numero 57230/25, comprensivo di dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del Decreto Legislativo 03/04/2017, n. 117, art.82 comma5 (enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società), con la quale il COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - (di seguito anche Ditta), con sede in Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) PIAZZA DELLA LIBERTA' n. 2 - C.F. 00325190270 e P. IVA 00325190270, chiede il rilascio del Nulla Osta Tecnico temporaneo, nel Comune censuario di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - relativamente all'installazione temporanea di n. 2 locandine "Giornate in Villa Ivancich 2025" dal 01/09/2024 al 21/09/2024 (concessi 21/gg su 120 disponibili su stessa posizione rimanenti 99/gg) lungo la SP 73 PORTOGRUARO-S.MICHELE AL TAGLIAMENTO ai km 14+000 e 14+300 lato Sinistro nel Comune censuario di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO ;

verificato che il punto d'installazione dei mezzi pubblicitari monofacciali non luminosi (descrizione: locandina), ricade all'interno del centro abitato del comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO in vista della SP73 PORTOGRUARO-S.MICHELE AL TAGLIAMENTO alle progressive chilometriche 14+000 e 14+300 lato Sinistro classificata di tipo C;

acquisita la seguente documentazione integrativa con il numero 57230/25;

verificato che la Ditta ha effettuato il pagamento:

- i. del canone annuo di Euro < esente >, dal 01/09/2025 per la durata di giorni 21, quindi trascorso il 21/09/2025 i mezzi autorizzati dovranno essere rimossi nelle 24 ore successive, come previsto nel Regolamento metropolitano sopracitato;
- ii. degli oneri d'istruttoria pari a Euro < esente >;

verificato che per il presente procedimento sono state rispettate le norme sul conflitto di interessi e il dovere di astensione;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 3 giorni, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito Città metropolitana di Venezia alla pagina <http://web.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>;

ritenuto di rilasciare il nulla osta oggetto dell'istanza;

per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T inserite nel P.I.A.O.:

- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del RUP/RdP arch. Elena Pistollato (rif. Mis. Z10 del PTPCT 2025-2027);
- dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018;

determina

- 1) di concedere il nulla osta tecnico temporaneo al COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - ad eseguire le seguenti opere: all'installazione temporanea di n. 2 locandine "Giornate in Villa Ivancich 2025" dal 01/09/2024 al 21/09/2024 (concessi 21/gg su 120 disponibili su stessa posizione rimanenti 99/gg) lungo la SP 73 PORTOGRUARO-S.MICHELE AL TAGLIAMENTO ai km 14+000 e 14+300 lato Sinistro nel Comune censuario di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, avente numero, dimensioni, denominazione, messaggio pubblicitario (bozzetto) e prescrizioni descritte nell'allegato denominato sub. lettera "A";
- 2) di subordinare l'efficacia del presente nulla osta tecnico alle prescrizioni di seguito elencate e a quelle specificate nell'allegato sub. A al presente nulla osta tecnico quale parte integrante e sostanziale, che, qualora disattese, possono comportarne la sospensione o la revoca, nonché l'applicazione delle sanzioni

previste nel D.Lgs. n. 285/92 e nel suo Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92:

- 2.1) i cartelli autorizzati con il presente atto dovranno rispettare le distanze previste dall'art 51 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
 - 2.2) la Ditta deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dall'art. 54 del D.P.R. n. 495/92;
 - 2.3) il materiale proveniente dalle lavorazioni di installazione del cartello o dell'impianto autorizzato non deve essere depositato, neanche temporaneamente, sulla strada e/o sulla banchina di competenza provinciale, ma asportato, in modo che la terra non invada la scarpata stradale, avvertendo che se ciò si verificasse la ditta è tenuta al ripristino, anche al fine di garantire lo scolo delle acque;
 - 2.4) la Ditta a lavori ultimati deve asportare a sua cura e spesa il materiale esuberante e dovrà provvedere alla rimessa in pristino dei cigli eventualmente manomessi per l'esecuzione del lavoro, nonché la sistemazione dell'eventuale fosso stradale, garantendo il perfetto deflusso delle acque. Le eventuali zolle erbose da collocare sui cigli e per la copertura della scarpata dovranno essere in piena vegetazione;
 - 2.5) la Ditta deve mantenere libera la circolazione e sicuro il traffico, collocando altresì sulla strada ed in posizione ben visibile le necessarie difese e le prescritte segnalazioni diurne e notturne, in conformità al Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
 - 2.6) per qualsiasi cedimento od avvallamento che potesse derivare al corpo stradale per cause imputabili ai lavori di installazione del cartello o dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento, la Ditta è tenuta ripristinarli a proprie spese e a semplice richiesta Città metropolitana di Venezia;
 - 2.7) la Ditta deve avvisare la Città metropolitana di Venezia almeno cinque giorni prima della data di inizio dei lavori di installazione o lievo del cartello o dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento, al fine di consentirne lo svolgimento delle attività di ispezione e controllo;
 - 2.8) la Ditta deve rispettare tutte le disposizioni di legge in materia di Polizia Stradale e quelle contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e nel suo Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92;
 - 2.9) la realizzazione delle opere avviene sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta, la quale deve sollevare e rendere indenne la Città metropolitana di Venezia da ogni e qualsiasi danno derivante alla strada ed a terzi direttamente od indirettamente, per effetto totale o parziale dell'autorizzazione stessa;
- 3) di dare atto che il presente nulla osta tecnico è rilasciato salvo diritti di terzi ed ha validità legata a quella dell'autorizzazione emessa dall'Ente territorialmente competente, lo stesso decade se l'autorizzazione non è concessa;
 - 4) di dare atto che il presente nulla osta tecnico comporta il pagamento del canone, previsto dai provvedimenti citati in premessa, che deve essere versato sul C.C.P. n. 1033479344 intestato a "Città

metropolitana di Venezia – Servizio Tesoreria” specificando nella causale che trattasi di “Canone”, numero di nulla osta tecnico e/o numero del protocollo dell’atto;

- 5) che il presente nulla osta tecnico può essere modificato o revocato per esigenze di pubblica utilità senza alcun obbligo di rimborso di spese o di indennizzi di sorta. Per tale ragione la Ditta dovrà eseguire a propria cura e spese i lavori necessari alla rimozione dei cartelli o degli impianti autorizzati con il presente provvedimento nei termini che saranno fissati dalla Città metropolitana di Venezia;
- 6) che eventuali variazioni della Ditta titolare del presente nulla osta tecnico dovranno essere autorizzate dalla Città metropolitana di Venezia;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce il titolo abilitativo previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- 8) di stabilire che il termine di inizio ed ultimazione lavori deve corrispondere ai termini fissati nel titolo abilitativo di cui al precedente punto, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni e disposizioni tecniche fissate al precedente punto 1);
- 9) che il presente provvedimento, o copia dello stesso, deve essere tenuto in cantiere durante l’esecuzione dei lavori per poter essere esibito, a richiesta del personale della Città metropolitana di Venezia.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.



Città metropolitana di Venezia

Area Lavori Pubblici Servizio Viabilità

Allegato denominato sub. lettera "A"

NULLA OSTA TECNICO n. 259/2025 prot. 57230/25

Intestata al COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

SP 73 ai km. 14+000 – 14+300 lato Sinistro in Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

N	DESCRIZIONE	LARG	ALT	ARROTONDAMENT O AL METRO SUPERIORE TOT. MQ	CANONI	UBICAZIONE	FACCE	BOZZETTO
2	Locandine temporanee	4,00 cad.	2,00 cad.	8,00 cad.	esente	Suolo privato	1	

Prescrizioni:

- ☐ In allineamento con alberature o strutture/segnaletica stradali;
- ☐ Parallelo al senso di marcia;
- ☐ Perpendicolare al senso di marcia;
- ☐ Posizionato a non meno di 3mt dal ciglio asfaltato;
- ☒ Posizionato in proprietà privata in vista della strada Provinciale;
- ☐ Si precisa che relativamente al posizionamento di striscioni, collocati trasversalmente alla sede viabile, gli stessi devono essere collocati ad una altezza non inferiore ai 5.50 mt dal piano stradale.

Altre:

Posizionate ad un'altezza non superiore a mt. 0.50 dal piano stradale;

Periodo di esposizione dal 01/09/2025 al 21/09/2025;

Si prescrive che le posizioni devono mantenere una distanza minima di mt. 15,00 dagli accessi.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
PISTOLLATO ELENA

atto firmato digitalmente